



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 132 del 19-12-2018

Oggetto: Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Portobuffolè e del perimetro di consolidamento.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 14:30, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Susana Andrea Sebastiano	Sindaco	Presente
Rosalen Anna Maria	Vice Sindaco	Presente
Lessi Simone	Assessore	Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Susana Andrea Sebastiano in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Miori Mariateresa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Portobuffolè e del perimetro di consolidamento.

-----0-----

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla



- pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di



partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 20/9/2017 con cui è stata approvata la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100- ricognizione partecipazioni possedute";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 28/9/2018 avente ad oggetto: Misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 20/9/2017. Riapprovazione ricognizione a seguito sentenza TAR con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Asco Holding SpA del 23/7/2018";
- la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27/12/2018 avente ad oggetto; "Artt. 20 e 26 del D.Lgs. 175/2016 – Piano di razionalizzazione 2018 delle Società Partecipate."

RICORDATO che:

- con propria precedente deliberazione n. 133 del 20/12/2017 ad oggetto: "Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Portobuffolè e del perimetro di consolidamento" si è provveduto ad individuare i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Portobuffolè" e i componenti del "Perimetro di consolidamento del Comune di Portobuffolè";
- con propria precedente deliberazione n. 82 del 5/9/2018 ad oggetto: "Bilancio consolidato individuazione degli Enti a Società da includere nel Gruppo Comune di Portobuffolè e nel perimetro di consolidamento" si è provveduto ad una nuova individuazione del perimetro di consolidamento che tiene conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Piemonte con deliberazione n.19/2018, nonché delle precisazioni IFEL sull'obbligo di consolidamento dei bilanci delle IPAB, per le quali l'Ente ha potere di nomina o revoca del CDA;

PRECISATO che il Comune di Portobuffolè fa parte:

- del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ATO VENETO ORIENTALE) per il servizio idrico integrato ai sensi della Legge Regionale del Veneto n.17 del 27/4/2012. La percentuale di partecipazione è 0,0009;
- del Consiglio di Bacino Sinistra Piave per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a sensi della Legge Regionale del Veneto n.52 del 31/12/2012 La percentuale di partecipazione stabilita nella Convenzione repertorio n.294 /2014 del Comune di Conegliano è 0,003;

Enti obbligatori non soggetti a consolidamento.



STABILITO, sulla scorta della ricognizione effettuata, che:

- i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Portobuffolè”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:
 - o Asco Holding S.p.A. – Pieve di Soligo (TV) Via Verizzo 1030 e le sue partecipazioni dirette. Capitale Sociale deliberato e versato Euro 140.000.000,00 - Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè n. 65.571 azioni del valore di Euro 65.571,00 pari allo 0,05%;
 - o PIAVE SERVIZI S.R.L. – Codognè – Via F.Petrarca n.3 – Capitale Sociale deliberato e versato Euro 6.134.230,00 - Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè 0,33%;
 - o I.P.A.B. ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA SCUOLA MATERNA O.P. “CATERINA ROTA” – Portobuffolè – Nessuna partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè.
- i componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Portobuffolè”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:
 - o PIAVE SERVIZI S.R.L. – Codognè – Via F.Petrarca n.3 – Capitale Sociale deliberato e versato Euro 6.134.230,00 - Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè 0,33%, in quanto affidataria diretta di un servizio pubblico;
 - o I.P.A.B. ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA SCUOLA MATERNA O.P. “CATERINA ROTA” – Portobuffolè – Nessuna partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè, in quanto il Comune detiene il potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

1) Di individuare, con decorrenza dall’esercizio 2018, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Portobuffolè”, i seguenti organismi partecipati:

- Asco Holding S.p.A. – Pieve di Soligo (TV) Via Verizzo 1030 e le sue partecipazioni dirette. Capitale Sociale deliberato e versato Euro 140.000.000,00 - Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè n. 65.571 azioni del valore di Euro 65.571,00 pari allo 0,05%;
- PIAVE SERVIZI S.R.L. – Codognè – Via F.Petrarca n.3 – Capitale Sociale deliberato e versato Euro 6.134.230,00 - Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè 0,33%;



- I.P.A.B. ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA SCUOLA MATERNA O.P. "CATERINA ROTA" – Portobuffolè – Nessuna partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè.
- 2) Di individuare, con decorrenza dall'esercizio 2018, quali componenti del **"Perimetro di Consolidamento del Comune di Portobuffolè"**, i seguenti organismi partecipati:
- PIAVE SERVIZI S.R.L. – Codognè – Via F.Petrarca n.3 – Capitale Sociale deliberato e versato Euro 6.134.230,00 - Quota di partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè 0,33% in quanto affidataria diretta di un servizio pubblico;
 - I.P.A.B. ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA SCUOLA MATERNA O.P. "CATERINA ROTA" – Portobuffolè – Nessuna partecipazione detenuta dal Comune di Portobuffolè, in quanto il Comune detiene il potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento ha validità a decorrere dal bilancio consolidato 2018 e per gli anni successivi, salvo modifiche dell'assetto delle partecipazioni e/o delle specifiche norme in materia.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

-----0-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Miori Mariateresa



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. n. 267/2000</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 19-12-18</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Rossit Antonella</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. n. 267/2000</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole</p> <p>Data 19-12-18</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Miori Mariateresa</p>



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 1130 Reg. Pubb.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna (ai sensi dell'art. 124, comma 1, della Legge n. 267/2000) e DIVIENE ESECUTIVA il 01-01-2019 dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 21-12-2018

L'INCARICATO
F.to *Rossit Antonella*